



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del Reg. Data 12-03-18

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. FLAMMINI ALESSANDRO PER ATTO CITAZIONE IN APPELLO PER RIFORMA SENTENZA 373/20147 TRIBUNALE AVEZZANO PROPOSTO DA GALLOTTI MARCO E SPERA PATRIZIA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

DE ANGELIS GIANLUCA	SINDACO	P
BARILE AUGUSTO	VICE SINDACO	P
D'ANDREA PIERPAOLO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 12-03-2018

Il Responsabile
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

PREMESSO che i sigg.ri. Gallotti Marco e Spera Patrizia hanno promosso appello alla Corte di Appello di L'Aquila, per ottenere la riforma della sentenza n.373/2017 resa all'esito del giudizio n.11/2014 R.G.A.C. dal Tribunale di Avezzano e depositata in data 23-03-2017;

RAVVISATA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

RITENUTO, per il suddetto motivo, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia promossa dai citati sigg.ri Gallotti Marco e Spera Patrizia;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 (nuova disciplina normativa dei contratti pubblici), in base alle quali si è indotti a ritenere che gli incarichi di difesa legale siano assimilati agli appalti che afferiscono ai "servizi esclusi", fermo restando che detti incarichi sono in ogni caso soggetti ai principi di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e quindi, tra gli altri, ai principi essenziali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

PRECISATO che quanto sopra dedotto lascia comunque impregiudicata la questione relativa all'effettiva qualificazione del contratto di patrocinio legale, giacché la stessa - a quanto risulta - non è stata ad oggi affrontata (dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici) né dalla giurisprudenza né dall'ANAC;

EVIDENZIATO, in particolare, che non risulta smentito l'orientamento giurisprudenziale (*ex alteris*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) secondo cui il patrocinio legale, riferito a singolo o a incarico episodico legato alla necessità contingente, sia da configurare come contratto d'opera intellettuale e non già come appalto di servizi;

RICHIAMATA a tale proposito anche la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28.05.2015, n. 1197, secondo cui: "Nel caso in cui l'incarico professionale consiste nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l'amministrazione unicamente tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista";

RICHIAMATA altresì la sentenza del T.A.R. Puglia n. 875 del 31.05.2017 che, con riferimento anche alla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, evidenzia in particolare come l'affidamento di incarico legale relativo all'attività di contenzioso sia sottratta al Codice dei contratti pubblici;

RILEVATO che sembra dunque persistere, anche dopo il varo del nuovo Codice dei contratti pubblici, un ambito di apprezzamento discrezionale in base al quale spetta al Comune valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare o in termini di contratto d'opera intellettuale o in termini di appalto di servizi gli incarichi tecnico - professionali da affidare (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 162/2016/PAR);

EVIDENZIATO comunque che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 57/2017) prevede che per quelli di importo inferiore a

40.000,00 euro (come nel caso di specie) si possa procedere ad affidamento diretto, dunque senza previa consultazione di due o più operatori, purché detto affidamento sia motivato e comunque rispettoso dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO dunque che si possa procedere all'affidamento diretto, per tutte le ragioni sopra richiamate;

RITENUTO che ai fini della difesa dell'Ente per la vertenza di cui in oggetto sussista adeguata motivazione giustificativa per conferire l'incarico di patrocinio legale all'avv. Flammini Alessandro, con sede in Roma, tenuto conto che la predetta professionista vanta una specifica competenza in materia civilistica;

EVIDENZIATO che la suddetta competenza è ritenuta da questa Amministrazione elemento di garanzia per la migliore difesa legale dell'Ente;

RITENUTO dunque, per quanto sopra motivato, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di legale patrocinio dell'Ente nel giudizio di appello alla Corte di Appello di L'Aquila promosso dai Siggr. Gallotti Marco e Spera Patrizia, per ottenere la riforma della sentenza n.373/2017 resa all'esito del giudizio n.11/2014 R.G.A.C. dal Tribunale di Avezzano e depositata in data 23-03-2017;

;

PRECISATO che il compenso relativo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale viene complessivamente calcolato e fissato nei minimi previsti ex D.M. 10.03.2014, n. 55, per cause di valore indeterminabile –complessità bassa oltre spese forfettarie del 15% CPA e IVA, nonché spese ;

VISTO l'allegato n.4/2 al D.lgs. n. 118/2011, recante: "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e precisamente il paragrafo 5 dove è previsto che "(...) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza, potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e Sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, anche l'ordinanza della Sez. V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez., VI - 2, 23.03.2016, n. 5802), in ordine, rispettivamente, all'individuazione dell'organo competente a deliberare in materia di liti (individuato nella Giunta comunale) e dell'organo titolare della rappresentanza legale in giudizio (individuato nel Sindaco);

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTO lo Statuto comunale;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL;

A voti unanimi

DELIBERA

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio, in nome e per conto del Comune di Lecce nei Marsi, nel giudizio di appello alla Corte di Appello di L'Aquila promosso dai Sigg.ri. Gallotti Marco e Spera Patrizia, per ottenere la riforma delle sentenza n.373/2017 resa all'esito del giudizio n.11/2014 R.G.A.C. dal Tribunale di Avezzano e depositata in data 23-03-2017;
3. di affidare l'incarico di legale patrocinio dell'Ente nella vertenza indicata nel precedente punto all'avv., Flammini Alessandro, con sede in Roma tenuto conto che il predetto professionista vanta una specifica competenza in materia civilistica, competenza che è ritenuta da questa Amministrazione elemento di garanzia per la migliore difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente;
4. di stabilire che il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisionale viene complessivamente calcolato e fissato nei minimi previsti ex D.M. 10.03.2014, n. 55, per cause di valore indeterminabile –complessità bassa oltre spese forfettarie del 15% CPA e IVA, nonché spese, dando atto nel contempo che il predetto compenso complessivo è comunque inferiore alla soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 57/2017), soglia che legittima l'affidamento diretto dell'incarico di difesa legale;
5. di demandare ogni altro adempimento, ivi compreso l'assunzione di formale impegno di spesa, ai Responsabili dei Servizi competenti.
6. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico;

Con successiva, separata ed unanime votazione

DELIBERA

1. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere con la massima tempestività ad apprestare ogni e qualsiasi adempimento organizzativo che consenta la migliore e più efficace tutela legale degli interessi e delle ragioni dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINEI VALENTINA

L'ASSESSORE
F.to BARILE AUGUSTO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 26-03-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' stata comunicata, con lettera n. 1508, in data 26-03-2018 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 12-03-2018;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 26-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MINEI VALENTINA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 26-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA